COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO UNICO PER

L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI MONTANARO

L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del C.C. n. 45 del 10.11.2011
Esecutivo in data 05.12.2011
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05.12.2011 al 20.12.2011
In vigore dal 21.12.2011

Artt. 34,35 e 36 – Titolo V – ABROGATI con atto di C.C. n. 63 del 29.11.2014

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO E DIFFUSIONE

Art.	1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art.	2	Pubblica diffusione	Pag. 3
Art.	3	Richiami normativi	Pag. 3

TITOLO II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art.	4	Finalità generali	Pag. 3
Art.	5	Sezioni dell'Albo	Pag. 3
Art.	6	Iscrizioni all'Albo	Pag. 4
Art.	7	Revisione periodica dell'Allbo e cancellazione dall'Albo	Pag .4

TITOLO III- CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

		CAPO I – Principi, Criteri, Destinatari	
Art.	8	Finalità degli interventi	Pag. 5
Art.	9	Destinatari	Pag. 5
		CAPO II –Condizioni generali di concessione	
Art.	10	Tipologia dei contributi	Pag. 5
Art.	11	Contributi annuali ad enti e associazioni	Pag. 5
Art.	12	Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative	Pag. 6
Art.	13	Patrocini	Pag. 6
Art.	14	Collaborazioni	Pag. 6
Art.	15	Utilizzo di immobili, strutture e beni	Pag. 6
Art.	16	Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune	Pag. 7
Art.	17	Pubblicazione degli interventi del Comune	Pag. 7
Art	18	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Pag. 7
		CAPO III –Procedure	
Art	19	Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.	Pag.7
Art	20	Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"	Pag. 8
Art	21	Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione	Pag. 8
Art	22	Criteri di valutazione	Pag. 8
Art	23	Rendiconto e liquidazione dei contributi	Pag. 8
		CAPO IV –Esclusioni	
Art	24	Esclusioni	Pag. 9

TITOLO IV- LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

		CAPO I – Principi Ispiratori	
Art.	25	Principi ispiratori e oggetto	Pag. 9
		CAPO II – Istituzione della Consulta delle Associazioni	
Art.	26	Consulta delle Associazioni	Pag. 9
Art.	27	Finalità ed attività	Pag. 9
Art.	28	Criteri e modalità di adesione alla Consulta	Pag. 10
Art.	29	Organi della consulta	Pag. 10
		CAPO III – Modalità e funzionamento	
Art.	30	Modalità di convocazione	Pag. 10
Art.	31	Competenze dell'assemblea	Pag. 10
Art.	32	Presidente – ruolo e funzioni	Pag. 10
Art.	33	Perdita della carica di componente dell'assemblea	Pag. 11

~~**TITOLO V – EROGAZIONE DI SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO O DISAGIO**~~

~~Art.~~	~~34~~	~~Soggetti~~	~~Pag. 11~~
~~Art.~~	~~35~~	~~Requisiti~~	~~Pag. 11~~
~~Art.~~	~~36~~	~~Procedura di richiesta~~	~~Pag. 11~~

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	37	Entrata in vigore e norma finale	Pag. 11

Titolo I - OGGETTO E DIFFUSIONE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili (a mero titolo esemplificativo: i palchi comunali, le griglie fotografiche) e immobili (a mero titolo esemplificativo: i parchi comunali) e servizi comunali, la concessione di patrocini.

4. E' istituita altresì la Consulta delle Associazioni.

ART. 2 – Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, dell'Albo delle Associazioni, e dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche anche mediante:

- pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Montanaro ovvero in altri luoghi qui non specificamente elencati, dove possono essere consultati da ogni cittadino;
- acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;

ART. 3 – Richiami Normativi

Il presente regolamento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito nel Titolo I del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e s.m.i., al quale si rimanda, unitamente alla legislazione in materia, per tutto quanto non contemplato dalle seguenti prescrizioni.

Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 4 – Finalità generali

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Montanaro per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo delle Associazioni.

2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

3. L'albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo articolo 11. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'articolo 1 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, dalla parte dei documenti già presentati e di cui al successivo articolo 20 e seguenti.

ART. 5 – Sezioni dell'Albo

1.L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

A) Associazioni socio-assistenziali
B) Associazioni di impegno e protezione civile
C) Associazioni formative ed educative
D) Associazioni culturali
E) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente
F) Associazioni sportive
G) Associazioni ricreative

2. E' prevista una sezione separata per Associazioni con sede legale in altro Comune che svolgono una significativa attività nel Comune di Montanaro

ART. 6 – Iscrizioni all'Albo

1. Le Associazioni di cui al precedente articolo 5 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione o le sezioni cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti:

a) Copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione, ente o istituzione dal quale risulti che l'associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e sia costituita da almeno un anno;
b) nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;
c) relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno un anno, con l'indicazione del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'associazione, ente o istituto; esentati per il primo anno da questo obbligo sono i sodalizi costituiti nell'ultimo anno ovvero quelli che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo non siano costituiti da più di un anno;
d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (L. 383/2000) oppure di affiliazione ad organismi quali UNPLI, CONI, federazioni sportive o altri enti similari;
e) copia del codice fiscale dell' associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
f) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento,
g) eventuale ulteriore materiale informativo sulla attività dell'ente o associazione.

2.L'iscrizione all'Albo, proposta dall'ufficio comunale competente, una volta verificata la regolarità della documentazione indicata al precedente punto, è disposta dalla Giunta Comunale

3 In un' apposita sezione dell'Albo possono essere iscritte le associazioni, gli enti o le istituzioni che, pur non avendo sede legale o operativa nel territorio comunale, svolgano una significativa attività rientrante nelle finalità del presente regolamento;

4) Possono iscriversi all'Albo Comunale anche Gruppi, Comitati o Sezioni Locali di Associazioni di rilevanza Nazionale. Tali sezioni locali , se non dotate di specifici statuti o atti costitutivi, per iscriversi all'Albo dovranno presentare lo statuto dell'Associazione Nazionale di riferimento e idonea documentazione da cui risulti l'affiliazione a detta 'Associazione Nazionale.

5. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

a) l'attività dell'associazione sia contraria alla costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
b) siano prodotti documenti falsi o incongruenti;
c) l'associazione persegua esclusivamente fini politici o di propaganda politica;
d) la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nel richiedente le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 4;

ART. 7 – Revisione periodica dell'Albo e cancellazione dall'Albo

1. Gli uffici competenti provvedono alla revisione annuale dell'Albo al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. Ai fini della revisione, le associazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta.

3. Le Associazioni sono tenute, inoltre, alla tempestiva comunicazione riguardante le eventuali variazioni apportate agli statuti o all'avvenuto rinnovo delle cariche associative o della legale rappresentanza.

4. La Giunta approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte all'albo comunale e dispone la cancellazione delle associazioni che non hanno prodotto la documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 o che risultino non più esistenti sulla base di comunicazione da parte di soggetti abilitati dall'associazione; la Giunta Comunale, acquisito il parere della consulta, parere al quale in ogni caso non è data validità vincolante, dispone altresì la cancellazione dall'albo di quelle associazioni che nel corso dell'ultimo anno non abbiano svolto alcuna attività nell'interesse della comunità

5. La cancellazione dall'albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per il mantenimento dell'iscrizione o quando si verifichi un caso di manifesta indegnità, acquisito il parere della consulta, parere al quale in ogni caso non è data validità vincolante.

6. Le Associazioni cancellate dall'Albo decadono dalla Consulta.

Titolo III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I -Principi, Criteri, Destinatari

ART. 8 – Finalità degli interventi

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti ed associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità:

a) assistenza e sicurezza sociale
b) iniziative di solidarietà e di impegno civile
c) istruzione, formazione e cultura
d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero
e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione
f) tutela dell'ambiente e del paesaggio
g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici

2. La definizione di cui al precedente comma non preclude al Comune interventi di carattere straordinario quando siano motivati da fatti eccezionali o da particolari esigenze della comunità, acquisito il parere della consulta, parere al quale in ogni caso non è data validità vincolante.

ART. 9 – Destinatari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

A) in via prioritaria per le associazioni iscritte all'albo di cui al Titolo II;

B) per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

C) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui al secondo comma dell'articolo 4 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;

D) in via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati o gruppi informali che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune, se del caso acquisito il parere della consulta, parere al quale in ogni caso non è data validità vincolante.

CAPO II - Condizioni generali di concessione

ART. 10 – Tipologia dei contributi

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:
A) per l'attività annuale ricorrente di enti e associazioni;
B) per manifestazioni, interventi o iniziative;
C) per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
D) per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La concessione di contributi, benefici e patrocini è competenza esclusiva della Giunta Comunale.
3. E' fatto sempre salvo il diritto del Comune di non concedere il proprio personale

ART. 11 – Contributi annuali ad enti e associazioni

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale. Viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

2. Le domande dovranno essere presentate entro il 31/10 di ogni anno e corredate dal programma di attività con relativo piano economico e dal rendiconto dell'anno precedente

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene di norma entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, dietro presentazione di idonea rendicontazione economica.

ART. 12 – Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati o gruppi informali per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse o comunque pertinenti la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici, privati o commerciali.

3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

ART. 13– Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

2. Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere di norma richiesto dal soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima se non oneroso, e 30 giorni se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento. Il Comune provvederà a comunicare la concessione o il diniego del patrocinio, se oneroso, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione.

3. La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o referente dell'ente o dell'associazione richiedente, oppure usufruendo della modulistica predisposta dal Comune , ed inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo.

4. La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

5. La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

A) uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;

B) facilitazioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali per le affissioni, le occupazioni del suolo pubblico e per la pubblicità

6. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale o la dicitura "Patrocinio del Comune di Montanaro". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

ART. 14 – Collaborazioni

1. Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione comunale, nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza.

2. L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente Regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale. Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare i tempi e le procedure previste dal Capo III del Titolo III del presente Regolamento.

ART. 15 – Utilizzo di immobili, strutture e beni

1. Laddove non sia specificato da apposito Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti, associazioni o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

4. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto, nonché la documentazione di cui al successivo articolo 20.

5. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri di cui al successivo articolo 22, in quanto applicabili.

6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione. Nel caso di utilizzo non occasionale, le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale. Il Comune provvederà comunque alla fornitura dei materiali e dei beni necessari a detta manutenzione.

ART. 16 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, comitati o gruppi informali nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

ART. 17 – Pubblicazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 18 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche di cui ad apposito regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. I beneficiari di cui al presente regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

3. L'albo è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno a cura dell'Area Finanziaria, la quale provvederà a darne idonea pubblicità , anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Montanaro.

4. Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono nello stesso indicati:

A) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
B) finalità della concessione;
C) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
D) importo concesso.

CAPO III - Procedure

ART. 19 – Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.

1. Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od enti iscritti all'Albo entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento**.**

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice, oppure per mezzo della modulistica predisposta dal Comune, a firma del legale rappresentante corredata da:

A) programma di attività e relativo piano economico
C) rendiconto dell'attività dell'anno precedente.

ART. 20 – Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"

1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante o referente, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Nei successivi 20 giorni da queste richieste la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta, se del caso acquisito il parere della consulta, parere al quale in ogni caso non è data validità vincolante.

2. Le stesse, se trattasi di soggetto non iscritto all'albo di cui al Titolo II, dovranno essere corredate da:

A)copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione o relazione di presentazione delle finalità perseguite e del numero degli aderenti

B)relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;

C) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;

D) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

E) eventuale materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale di immagine dell'attività proposta.

ART. 21 – Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione

1. Ove consentito dalla Legge, parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 19 e 20 potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo del Comune. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

2. La documentazione protocollata ed accettata quale sufficiente dall'Ente avrà validità di anni 2 (due) a patto che le circostanze ovvero le strutture ivi indicate non abbiano subito modificazione alcuna.

3. Le istanze presentate, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'organizzazione di alcun partito politico.

ART. 22 – Criteri di valutazione

1. Le istanze, trattandosi di materia ampiamente discrezionale pur nei limiti del presente regolamento, vengono esaminate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:

A) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;

B) coerenza dell'attività con le finalità che le leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con gli atti d'indirizzo del Consiglio Comunale;

C) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;

D) carattere originale e innovativo del progetto;

E) il concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;

F) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;

2. La Giunta Comunale dà i conseguenti indirizzi al Responsabile dell'Area della Qualità della Vita, quantificando anche la ripartizione del contributo tra i soggetti beneficiari nonché i motivi per eventuali esclusioni.

3. L'Area Qualità della vita predispone la determinazione di impegno di spesa e corresponsione del contributo, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.

ART. 23 – Rendiconto e liquidazione dei contributi

1. Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda al precedente articolo 11.

2. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione una relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo;

5.L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto, dietro semplice richiesta al Comune;

6. In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire al Comune di Montanaro il contributo percepito entro e non oltre 15 giorni liberi dal ricevimento dell'avviso.

CAPO IV - Esclusioni

ART. 24 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

A) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42 secondo comma, lett. f), del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267

B) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Titolo IV – LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I - Principi Ispiratori

ART. 25 – Principi ispiratori e oggetto

1. Il Comune di Montanaro, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

2. Il Comune di Montanaro nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, intende individuare un organo collegiale che costituisca strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

CAPO II – Istituzione della Consulta delle Associazioni

ART. 26 – Consulta delle Associazioni

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Montanaro".

ART. 27 – Finalità e attività

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:

A) Associazioni socio-assistenziali
B) Associazioni di impegno e protezione civile
C) Associazioni formative ed educative
D) Associazioni culturali
E) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente
F) Associazioni sportive
G) Associazioni ricreative

2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

- Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale.
- Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.
- Promozione delle attività sportive e del tempo libero.
- Collegamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale.

ART. 28 – Criteri e modalità di adesione alla consulta

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alla Consulta tutte le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e i Cantoni di Montanaro**.**

2. L'Amministrazione Comunale e gli uffici preposti si impegnano a dare il giusto risalto ed impulso alle attività della Consulta dando pubblicità dei lavori e delle linee adottate al suo interno.

3. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla Consulta sono di massima aggregati nei seguenti settori:

- Socio-assistenziale e sanitario
- Ambiente, impegno e protezione civile
- Educative e culturali
- Attività sportive e tempo libero

4. Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.

ART. 29 – Organi della consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea e il Presidente.

Capo III – Modalità e funzionamento

ART. 30 – Modalità di convocazione e durata

1. L'Assemblea è convocata per la prima volta entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o da un suo delegato.

2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale.

3. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco o un consigliere o assessore dallo stesso delegato.

4. Il Presidente individua, di volta in volta, un componente dell'Assemblea con funzioni di segretario.

5. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno.

6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti arrotondato per eccesso.

7 Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

8. L'Assemblea può accogliere nel suo interno nuovi membri se nuove associazioni vengono iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni. Per contro, decadono dalla consulta i rappresentanti di quelle Associazioni che, per qualsiasi ragione, non siano più iscritte all'Albo medesimo.

9. E' facoltà del Presidente invitare, di volta in volta, all'Assemblea rappresentanti di enti. Istituzioni, organismi vari che, a vario titolo, siano ritenuti rappresentativi per i temi trattati nella seduta. Gli invitati non hanno diritto di voto.

ART. 31 – Competenze dell'assemblea

1. Compete alla Consulta:

- Coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
- Costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- Esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente articolo 5
- Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale.

ART. 32 – Presidente – ruolo e funzioni

1. Il Presidente ha diritto di voto in assemblea, ed in caso di parità il suo voto prevale.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea

ART. 33 – Perdita della carica di componente dell'assemblea

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

A) dimissioni;

B) scioglimento dell'organizzazione/associazione rappresentata in Consulta;

C) due assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;

D) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

E) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

~~Titolo V – Erogazione di sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone in stato di bisogno o disagio~~

~~**ART. 34 – Soggetti**~~

~~1. Possono usufruire di sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici le persone residenti nel Comune di Montanaro.~~

~~2. Gli stranieri e gli apolidi parimenti in accertati stati di bisogno e disagio possono essere ammessi agli stessi sussidi.~~

~~**ART. 35 – Requisiti**~~

~~1. Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali e regionali, la concessione di sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici a persone in stato di bisogno o disagio è disposta con atto deliberativo della Giunta su proposta del responsabile comunale del Servizio, corredata dalla relativa relazione dell'Assistente Sociale dei competenti Servizi Sociali – , entro il limite massimo di € 2.000,00 annue per ciascun intervento.~~

~~**ART. 36 – Procedura di richiesta**~~

~~1. La concessione di ausili finanziari come prima definiti, viene concessa su richiesta degli interessati e su proposta dei competenti servizi comunali corredata da specifica relazione dell'Assistente Sociale, attestante lo stato di bisogno dei richiedenti.~~

Titolo VI – Disposizioni finali

ART. 37 – Entrata in vigore e norma finale

1. In sede di prima applicazione, vengono iscritte automaticamente nell'Albo di cui al presente regolamento le associazioni già iscritte nell'Albo delle associazioni in essere prima dell' entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto Comunale.

3. Il Segretario comunale, ne dispone a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

4. A far data dall'entrata in vigore del sovraesteso regolamento sono da intendersi abrogati in ogni loro parte:

A) Regolamento istitutivo dell' Albo Comunale delle Associazioni allegato alla deliberazione di C.C. n. 61 del 20 dicembre 1999

B) Regolamento per l'assegnazione di Sovvenzioni, contributi, Vantaggi Economici e Patrocini del Comune di Montanaro allegato alla deliberazione del C.C. n .62 del 20 dicembre 1999